## Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

## Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

## Art. 8 bis

Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale

- 1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti.
- 2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della <u>legge provinciale 22 dicembre 2004, n.</u>

  13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della <u>legge 11 novembre 1975, n. 584</u> (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la <u>legge 24 novembre 1981, n. 689</u> (Modifiche al sistema penale).
- 2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica. E' disposto un minimo di due ore settimanali di lezione per l'attività motoria a partire dall'ultimo anno della scuola primaria. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio. Per la scuola primaria questo comma si applica per l'ultimo anno.

2 ter. Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11, promuove anche interventi di informazione a favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo.